



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

Data 08.09 2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **OTTO** del mese di **SETTEMBRE**, alle ore 10,05, ed in continuazione, **nella solita sala delle adunanze consiliari**.

A seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio, con avviso notificato a tutti i Consiglieri, come da relata del **Messo Comunale**, si è riunito il **Consiglio Comunale** in seduta **pubblica** sessione **Straordinaria ed urgente** ed in **prima** convocazione.

Presiede L'Ing. Ciriaco CAMPILONGO.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giancarlo SIRIMARCO.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a procedere all'appello:

n. d'ord	COGNOME E NOME	Prese nte	Assente	N. d'ord	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	GRANATA Enrico	X		8	STUMBO Santino	X	
2	IMPIERI Francesca	X		9	CAROPRESE Francesca	X	
3	SPINELLI Vincenzo	X		10	RAFFO Gilberto		X
4	LIPORACE Marco	X		11	CAPANO Antonella		X
5	FILICETTI Maria Rachele	X		12	UGOLINO Riccardo		X
6	CAMPILONGO Ciriaco	X		13	CARROZZINO Vincenzo		X
7	DONATO Maria		X				
ASSEGNATI N. 12+1		IN CARICA N. 13		PRESENTI N. 08		ASSENTI N. 05	

Risultato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, il presidente invita il Consiglio Comunale a determinarsi sul punto posto all'o.d.g. di cui all'oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la "Legge di Stabilità 2014" (L. 147/2013) ha riorganizzato il sistema di tassazione locale relativamente agli immobili, al servizio di igiene urbana ed ai cosiddetti servizi indivisibili, istituendo l'Imposta Unica Comunale (Comma 639 L. 147/2013).
- Nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il comma 641 art. 1 ha introdotto la TARI – Tassa sui rifiuti – a copertura dei costi del servizio di igiene urbana, abrogando a decorrere dal 1° gennaio 2014 la TARES, Tassa sui Rifiuti e sui Servizi e/o la TARSU.
- Con l'emanazione della suddetta legge per la commisurazione della TARI il Comune tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 nel rispetto del principio "chi più inquina più paga" sancito dalla direttiva europea 2008/98/CE,
- Con l'adozione dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – l'elemento caratterizzante della TARI è la sua commisurazione sia all'impianto strutturale dell'utenza (superficie abitativa o superficie di esercizio dell'attività economica) che alla composizione numerica del nucleo familiare o alla tipologia di attività svolta dall'esercizio commerciale, mediante specifici coefficienti presuntivi della capacità di produzione dei rifiuti dell'utenza.
- Per l'attuazione del metodo normalizzato e per il calcolo della tariffa di riferimento il regolamento prevede all'art. 8 la redazione del Piano Finanziario e la relazione di accompagnamento, in cui sono riportate le modalità di erogazione del servizio di igiene urbana e i relativi costi. Il Piano Finanziario è lo strumento mediante il quale è effettuata la riclassificazione dei costi per il calcolo della tariffa di riferimento in base alle regole stabilite dall'allegato I.

**CHE** l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare con apposito atto deliberativo separati Regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo dei tributi comunali;

**RICHIAMATO** il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 , n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, della tassa sui rifiuti (TARI);

**TENUTO CONTO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2014, cessa di avere applicazione nel comune di Belvedere Marittimo la TARSU ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**ESAMINATO** l'allegato schema di regolamento per la disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n.40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** che il regolamento entra in vigore il 01/01/2014, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** di approvare il suddetto regolamento;

**VISTO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'articolo 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000 come riformulato dall'articolo 147 bis del D.L. n. 174/2012;

**VISTO**, altresì, il parere FAVOREVOLE espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 comma 1, lettera b del D.Lgs. N. 267/2000 , come modificato dall'articolo 3, comma 2 bis del D.L. n. 174/2012;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/200 n. 267;

**VISTO** Lo Statuto Comunale;

**CON** la seguente votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

**PRESENTI N. 08 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 08 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.**

#### **DELIBERA**

**1. DI APPROVARE** il regolamento per la disciplina la tassa rifiuti e che si compone di n.40 articoli e allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

**2) DI DARE ATTO** che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2014.

**3) DI DARE, altresì, ATTO** che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

**4) DI DETERMINARE** le tariffe del tributo con specifica deliberazione.

**5) DI TRASMETTERE**, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

**DI SEGUITO** il Presidente propone al Consiglio di pronunciarsi in ordine alla immediata eseguibilità della presente deliberazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CONDIVISA** la proposta del Presidente;

Con la seguente votazione espressa in forma palese;

**PRESENTI N. 08 – VOTANTI N. 08 – ASTENUTI NESSUNO– VOTI FAVOREVOLI N. 08 – VOTI CONTRARI: NESSUNO.**

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.



**COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS )**  
**UFFICIO DI RAGIONERIA**


**OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE (TARI) ANNO 2014, COMPRESO PIANO FINANZIARIO.**

**PARERE**

LA GIUNTA COMUNALE HA PREDISPOSTO LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI REGOLAMENTO TARI E QUELLA DI ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI, COMPRESO PIANO FINANZIARIO, DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1 , COMMA 639 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 147 DEL 27/12/2013; CIO' POSTO

**ESPRIMO PARERE FAVOREVOLE** DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVO E DI REGOLARITA' CONTABILE , AI SENSI DELL'ART 49 E 153 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 267 DEL 18.08.2000.

LI 02..09. 2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
RAG. EMMA LAMENSA

## **COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO**

Provincia di Cosenza

### **IL REVISORE UNICO**

Oggetto: **"Tassa sui rifiuti (TARI) - approvazione regolamento comunale"**

**Parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.Lgs. n.267/2000.**

Oggi 5 settembre 2014 il Revisori Unico del Comune di Belvedere Marittimo, Dott. Giuseppe Longo ricevuta tramite posta elettronica in data 04 settembre 2014 e integrata in data odierna, la documentazione relativa al regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti.

### **IL REVISORE UNICO**

**Visto** il D.L. n. 174 del 10.10.2012 ed in particolare l'art. 3 che, modificando il D.Lgs. n. 267/2000, disciplina il Rafforzamento dei controlli degli Enti Locali ed in particolare integra quelli dell'organo di revisione;

**Visto** l'art.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

**Visto** l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:

- ☐ i criteri di determinazione delle tariffe;
- ☐ la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- ☐ la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- ☐ la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- ☐ l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta

**Vista** la proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:  
"approvazione regolamento - Tassa sui rifiuti (TARI) ";

**Visto** l'articolo composto da numero 40 articoli e 2 allegati;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**esprime**

**parere favorevole** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di cui all'oggetto.

Il Revisore unico  
f.TO Dott. Giuseppe Longo

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROV. COSENZA)

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con Delibera del Consiglio

Comunale n. 90 del 08/09/2014


### RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 1 CO. 639 L. 147/ 2013



# Indice

Titolo I – Disposizioni Generali.....	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento .....	4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti .....	4
Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani .....	5
Art. 4 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	5
Art. 5 Soggetto attivo .....	6
Titolo II – Presupposto e soggetti passivi.....	7
Art. 6 Presupposto per l'applicazione della tassa .....	7
Art. 7 Soggetti passivi.....	7
Art. 8 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti .....	8
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento .....	9
Art. 10 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio .....	9
Art. 11 Superficie degli immobili.....	11
Titolo III – Tariffe .....	11
Art. 12 Costo di gestione .....	11
Art. 13 Determinazione della tariffa .....	11
Art. 14 Articolazione della tariffa .....	12
Art. 15 Periodi di applicazione della tassa .....	12
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche .....	13
Art. 17 Occupanti le utenze domestiche.....	13
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche .....	14
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche .....	14
Art. 20 Scuole statali .....	15
Art. 21 Tassa giornaliera.....	15
Art. 22 Tributo Provinciale .....	15
Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni.....	16
Art. 23 Riduzioni per le utenze domestiche .....	16
Art. 24 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.....	16
Art. 25 Riduzioni per utenze non domestiche .....	17
Art. 26 Agevolazioni. ....	17
Art. 27 Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....	18
Titolo V – Dichiarazione, accertamento e riscossione .....	19
Art. 28 Obbligo di dichiarazione.....	19
Art. 29 Contenuto, presentazione e termine di scadenza della dichiarazione .....	19
Art. 30 Poteri del Comune.....	20
Art. 31 Accertamento.....	21
Art. 32 Sanzioni .....	21
Art. 33 Riscossione .....	22
Art. 34 Interessi .....	23
Art. 35 Rimborsi.....	23



Art. 36 Somme di modesto ammontare .....	23
Art. 37 Contenzioso .....	23
Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie.....	25
Art. 38 Entrata in vigore e abrogazioni .....	25
Art. 39 Clausola di adeguamento .....	25
Art. 40 Disposizioni transitorie.....	25
Allegato A Sostanze assimilate ai rifiuti urbani .....	26
Allegato B Sostanze utenze non domestiche .....	28





## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1 gennaio 2014, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti, l'istituzione e l'applicazione nel Comune di BELVEDERE MARITTIMO della Tassa sui rifiuti **"TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti**, componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### ART. 2 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
  - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;



- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

### **ART. 3 RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della tassa e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

### **ART. 4 SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI**

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;





- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
  - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
  - d. i rifiuti radioattivi;
  - e. i materiali esplosivi in disuso;
  - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
  - g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico;
  - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
  - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
  - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

## **ART. 5 SOGGETTO ATTIVO**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui la tassa si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.



## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **ART. 6 PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA**

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
  - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c. utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi ad eccezione delle aree scoperte operative (area funzionale all'esercizio di attività economica);
  - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

### **ART. 7 SOGGETTI PASSIVI**

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.





2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori, occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **ART. 8 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
- b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- e. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- f. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- g. parti comuni del condominio non utilizzate in via esclusiva di cui all'art. 1117 C.C..
- h. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea



documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità, di inabitabilità emessa dagli organi competenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la tassa sarà dovuta per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **ART. 9 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità, di inabitabilità emessa dagli organi competenti o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad albo, la revoca, la sospensione o la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la tassa sarà dovuta per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, con l'applicazione degli interessi di mora e delle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **ART. 10 ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;





c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, sull'importo dovuto vengono applicate le percentuali di riduzione a valere sulla parte variabile indicate nel seguente elenco, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

Attività*	% di abbattimento
Lavanderie a secco	10%
Tintorie non industriali	10%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante	10%
Gommisti, autocarrozzerie	10%
Tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie	10%
Verniciatura	10%

**(\*) Elenco puramente esemplificativo**

4. Per fruire dell'esclusione/riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare annualmente entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.



**ART. 11 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella dichiarata o accertata ai fini TARSU di cui all'art.70 D.lgs. 507/93 e s.m.i.
2. Per le nuove iscrizioni la superficie tassabile è pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138, così come fissato per l'attività di accertamento dal comma 9 art. 14 D.L. 201/2011 convertito in legge 214/2011.
3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

**TITOLO III – TARIFFE****ART. 12 COSTO DI GESTIONE**

1. La tassa comunale sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
  - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
  - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

**ART. 13 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.





2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

#### **ART. 14 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

---

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

#### **ART. 15 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA**

---

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i





termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio dell'importo dovuto per l'anno d'imposta.

#### **ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., in modo da salvaguardare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 17 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 1 unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. I medesimi luoghi, se condotti da soggetto diverso da persona fisica, si considerano utenze non domestiche riconducibili alla categoria 3 all. B del presente regolamento.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.



6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

#### **ART. 18 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

#### **ART. 19 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del presente regolamento.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della stessa categoria di utenza.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.





**ART. 20 SCUOLE STATALI**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa comunale sui rifiuti.

**ART. 21 TASSA GIORNALIERA**

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

**ART. 22 TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.



## **TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

### **ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 % nella parte variabile;
  - b) ulteriori riduzioni possono essere stabilite per minimizzare gli impatti derivanti dalle modalità di calcolo previste dal regolamento attuativo della TARI (D.P.R 158/99 e s.m.i.). Tali riduzioni sono stabilite ed approvate nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione che sarà disciplinata da apposito regolamento.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Nelle aree non servite, la TARI è dovuta: in misura non superiore al 20% della tariffa determinata qualora il punto di raccolta più vicino sia a una distanza tra 200 e 500 mt; in misura non superiore al 30% della tariffa determinata qualora il punto di raccolta più vicino sia a una distanza superiore a 1.000 mt; in misura non superiore al 40% della tariffa determinata qualora il punto di raccolta più vicino sia a una distanza superiore a 1.000 mt

### **ART. 24 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La riduzione si applica a condizione che il disservizio si protragga per un periodo non inferiore a 30 gg. consecutivi.





2. Nella zona in cui non è effettuato il servizio la tassa è dovuta in misura massima del 40% della tariffa, da graduarsi in ragione della distanza che separa l'utente dal punto di raccolta più vicino rientrante nella zona delimitata o di fatto servita.

## **ART. 25 RIDUZIONI PER UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Il tributo è dovuto in misura ridotta per le utenze appartenenti alle categorie riportate nella tabella seguente:

N°	CATEGORIA
16	Banchi di mercato beni durevoli
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

2. La misura della riduzione spettante a ciascuna delle categorie sopra indicate è determinata contestualmente all'adozione della delibera tariffaria di cui all'art.18 co.3.

## **ART. 26 AGEVOLAZIONI.**

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
- Abitazioni con unico occupante, over 65 il cui reddito annuo non sia superiore all'ammontare di una pensione mensile minima INPS moltiplicata per 13 : riduzione della tariffa del 50% nella parte fissa e nella parte variabile;
  - Abitazioni occupate da due pensionati, over 65 il cui reddito annuo non sia superiore all'ammontare di due pensioni mensili minime INPS moltiplicate per 13: riduzione della tariffa del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
  - Abitazioni occupate da cittadini emigrati che dimorano all'estero per un periodo superiore a sei mesi: riduzione della tariffa del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
  - la tariffa applicabile è ridotta del 50% per gli immobili usati da istituzioni laiche o religiose per svolgere attività di assistenza, pur se sovvenzionata a norma delle vigenti disposizioni, a categorie svantaggiate, quali: persone diversamente abili, anziani, minori, abbandonati o bisognosi. La riduzione è cumulabile con quella previste per le attività stagionali;
  - la tassa si applica in misura ridotta del 70% della tariffa per i locali occupati o detenuti da nuclei familiari, al cui interno è presente un portatore di handicap con invalidità civile non inferiore al 100%, e il reddito annuo complessivo dei componenti del nucleo familiare non portatori di handicap, non sia superiore all'ammontare di due pensioni mensili minime INPS moltiplicate per 13;
  - il tributo si applica in misura ridotta del 50% della tariffa per tutti gli esercizi commerciali ed artigianali presenti nel centro storico, in via A. Pepe e via degli Aragonesi;
  - per tutti gli esercizi commerciali di nuova apertura nelle zone di cui alla lett. (f) il Comune concede una riduzione del 90% della tariffa vigente;



- h) nelle zone del territorio comunale non servite la TARI è dovuta: in misura non superiore al 40% della tariffa stabilita qualora la distanza dal punto di raccolta sia uguale o superiore a 1000 mt; in misura non superiore al 60% della tariffa stabilita qualora la distanza dal punto di raccolta sia tra 999 mt e 500 mt; in misura non superiore al 70% della tariffa stabilita qualora la distanza dal punto di raccolta sia tra 499 mt e 200 mt;
- i) per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente che risulta dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, la tariffa unitaria è ridotta del 30% ;
- l) previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale, la Giunta può deliberare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, riduzioni o esenzione per promuovere, sostenere o incentivare specifiche attività produttive;
- m) la Giunta comunale potrà, in via eccezionale, concedere esenzioni parziali nei casi di comprovata indigenza di soggetti passivi del tributo, sempre che il Consiglio Comunale, preveda un apposito capitolo, nella parte spesa, nel bilancio, di importo corrispondente;
2. le agevolazioni di cui alle lettere h) e i) sono concesse sulla base di avvisi pubblici e le istanze saranno istruite dagli uffici competenti.
3. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.
5. Tutte le agevolazioni e riduzioni si applicano a condizione che il contribuente le abbia richieste nella dichiarazione di cui all'art. 28 del presente regolamento.

## **ART. 27 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni non si applicherà il cumulo ma verrà applicata la riduzione o agevolazione più favorevole al contribuente.





## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **ART. 28 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
  - dall'intestatario della scheda di famiglia o da un componente del nucleo familiare nel caso di residenti;
  - nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **ART. 29 CONTENUTO, PRESENTAZIONE E TERMINE DI SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione dal Comune.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro e non oltre il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapito telefonico) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale e recapito telefonico) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;





6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.



3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

### **ART. 31 ACCERTAMENTO**

---

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione nonché l'omesso o insufficiente versamento del tributo sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva (ruolo o ingiunzione fiscale) con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART. 32 SANZIONI**

---

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.





4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 100. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

- a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- d) a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

### **ART. 33 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote la tassa comunale sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per la tassa comunale e il tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate semestrali con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

2. La tassa comunale per l'anno di riferimento è versata al Comune tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Al contribuente che non versi alle scadenze previste le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di





inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

#### **ART. 34 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **ART. 35 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

#### **ART. 36 SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, il comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **ART. 37 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.



4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia fino ad un massimo di n. 4 rate .



## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

---

### **ART. 38 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI**

---

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (di istituzione della TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. A partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

### **ART. 39 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

---

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **ART. 40 DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

---

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.





## ALLEGATO A SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;



- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



## **ALLEGATO B SOSTANZE UTENZE NON DOMESTICHE**

---

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

### **Categorie**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole  
(ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club





*La presente deliberazione viene letta, approvata, sottoscritta.*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

IL PRESIDENTE  
(Ciriaco CAMPILONGO)

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

*Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 10 SETTEMBRE 2014. al ..... come prescritto dall'art. 124 – comma 1° - del D. L.vo 267/2000 (N. 1014 ..... Reg. Pub.)*

Lì, ... 10/SETTEMBRE 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' (ai sensi del D. L.vo n. 267/2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA **08 SETTEMBRE 2014.**

- ☐ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 – comma 3° - del D. L.vo n. 267/2000
- ☐ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. L.vo 267/2000
- ☐ E' stata inserita nell'elenco in data ..... Prot. n. .... ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 D. L.vo 267/2000)


Lì, ... 10/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(dr. Giancarlo SIRIMARCO)

.....

### PER COPIA CONFORME

Dalla Sede municipale, .....



Il Segretario Comunale